

DECRETO “RILANCIO”

LE PRINCIPALI NOVITA' IN AMBITO FISCALE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto “Rilancio” nel quale sono contenute **le misure di incentivo e semplificazione fiscale oltre che di sostegno alle imprese e all’economia**, in riferimento alla situazione di emergenza COVID-19 che comporta la ripresa delle attività.

Versamento IRAP (Art. 24)	<p>Non è dovuto il versamento dell’eventuale SALDO 2019 e della prima rata di ACCONTO 2020 IRAP per tutti i soggetti ad eccezione di imprese assicurative, amministrazioni pubbliche e soggetti di cui all’art.162 bis del TUIR con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
Contributi a fondo perduto (Art. 25)	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.</p> <p><u>Non spetta ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt.27 e 38 del Decreto Cura Italia nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.</u></p> <p>Il contributo spetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019;

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<ul style="list-style-type: none"> • a coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019; • ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale prestabilita alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di Aprile 2020 e quelli di Aprile 2019. Nello specifico, l'importo non può essere inferiore a € 1.000 per le Persone Fisiche, e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle Persone Fisiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% per soggetti con ricavi o compensi fino a € 400.000 nell'anno 2019; • 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 400.000 e € 1 milione nell'anno 2019; • 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 1 milione e € 5 milioni nell'anno 2019. <p>I soggetti interessati dovranno <u>presentare esclusivamente in via telematica un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di accesso.</u></p> <p>Si attende circolare attuativa che definirà le modalità di effettuazione dell'istanza, i termini di presentazione e ogni riferimento necessario.</p>
<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a €5 milioni nell'anno 2019 spetta un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione e di leasing effettivamente versato destinato allo svolgimento

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

<p>immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p> <p>(art. 28)</p>	<p>di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e professionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% dell'ammontare mensile del canone effettivamente versato in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda. <p>Il credito è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile, maggio ad eccezione per le strutture turistiche recettive con attività solo stagionale in quanto è previsto con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno.</p> <p>Per i soggetti esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.</u></p> <p>È utilizzabile in compensazione oppure nella dichiarazione dei redditi relativa e non concorre alla formazione del reddito.</p>
<p>Riduzione degli oneri delle bollette elettriche</p> <p>(Art.30)</p>	<p>Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 è disposta la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci di bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema". Si attende il provvedimento specifico dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente.</p>
<p>Proroga del termine di consegna dei beni per</p>	<p>In considerazione della situazione emergenziale Covid-19 il termine di consegna del 30.06.2020 di beni strumentali nuovi ai</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

<p>maggiorazione dell'ammortamento (Art.50)</p>	<p>fini della maggiorazione dell'ammortamento, è prorogato al 31.12.2020.</p>
<p>Nuova indennità per i lavoratori danneggiati (Art. 84)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per i soggetti già beneficiari nel mese di Marzo 2020 dell'indennità di cui agli artt. 27-28-29 del Decreto Cura Italia, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di Aprile 2020. • Ai soggetti già beneficiari nel mese di Marzo 2020 dell'indennità di cui all'art. 30 del Decreto Cura Italia viene erogata un'indennità per il mese di Aprile 2020 pari a €500. • Per il mese di Maggio 2020 al momento viene riconosciuta un'indennità pari a € 1000 solo per i oggetti liberi professionisti titolari di partita Iva che siano iscritti alla Gestione Separata, non siano titolari di pensione, che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano subito una riduzione di almeno 33% del reddito del 2° bimestre 2020 rispetto al reddito del 2° bimestre 2019. <p><u>Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.</u></p>
<p>Incentivi per</p>	<p>Per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 si applica una detrazione nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di isolamento termico dell'edificio con un'incidenza superiore del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso per un ammontare non superiore a € 60.000;

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

<p>efficientamento energetico (Art. 119)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi sostenuti, anche su parti comuni, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, e raffrescamento, o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A per un importo complessivo non superiore a € 30.000; • Interventi di efficientamento energetico oggi incentivati con l'Ecobonus nei limiti previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati. <p>Per l'accesso alla detrazione gli interventi dovranno assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero se non possibile il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciato dal Tecnico Abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.</p> <p>Quanto al Sisma Bonus, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e all'installazione di fotovoltaici, l'incentivo viene portato al 110%. Restano fermi i tetti di spesa già precedentemente stabiliti.</p> <p>Tutti i bonus citati possono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura.</p>
<p>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art.120)</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p>prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.</p>
<p>Cessione dei crediti d'imposta (Art.122)</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Botteghe e negozi; - Canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda; - Adeguamento degli ambienti di lavoro; - Sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione individuale <p>sarà possibile cedere il credito ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>Si attende provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Aliquota Iva per cessione di beni necessari all'emergenza (Art.124)</p>	<p>Le cessioni di beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza da Covid-19 tra cui ad esempio ventilatori polmonari per terapie intensive, mascherine, articoli di abbigliamento protettivo effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti da Iva.</p>
<p>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di D.P.I. (Art.125)</p>	<p>A tutti i soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto dei D.P.I. atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di €60.000 per ciascun beneficiario.</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	È utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione e non concorre alla formazione dei redditi.
Proroga della ripresa dei versamenti sospesi (Artt.126-127)	I versamenti sospesi ai sensi dell'artt. 61-62 del Decreto Cura Italia e art.18 commi da 1 a 6 del Decreto Liquidità sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate a partire dal 16.09.2020.
Corrispettivi telematici e Lotteria dei corrispettivi (Art.140-141)	<p>Per i soggetti con volume d'affari inferiore a €400.000, fino al 31.12.2020, la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza l'applicazione di sanzioni.</p> <p>Fino al 31.12.2020 non saranno punibili gli operatori che non saranno in grado di dotarsi entro il 31.07.2020 del registratore telematico.</p> <p>La lotteria dei corrispettivi è stata prorogata al 1° gennaio 2021.</p>
Rimessione in termini per importi richiesti a seguito di controllo automatizzato (Art.144)	I versamenti delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (avvisi bonari) in scadenza nel periodo compreso tra l' 08.03.2020 e il 18.05.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.09.2020 in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

<p>Limite annuo compensazione crediti (Art.147)</p>	<p>Per l'anno 2020 il limite previsto dall'art.34 comma 1 della Legge n.388/2000 è elevato ad € 1 milione.</p>
<p>Proroga versamenti Agenzia di Riscossione (Art.154)</p>	<p>Sono sospesi i termini di versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.08.2020 affidati all'Agente di Riscossione. Gli stessi dovranno essere versati entro il 30.09.2020. Le rate della "Rottamazione Ter" e "Saldo Stralcio" scadute potranno essere versate entro il 10.12.2020.</p>
<p>Tax credit vacanze (Art. 176)</p>	<p>Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a € 40.000 utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive nonché dagli agriturismi o bed & breakfast.</p> <p>Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 500 per nucleo familiare con almeno 3 componente; - € 300 per nucleo familiare composto da 2 componenti; - € 150 per nucleo familiare composto da un solo componente. <p>Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione; - Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura o documento commerciale ove sia indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario; - Il pagamento deve essere corrisposto senza ausilio e intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p>È possibile lo sconto in fattura per l'80%, mentre il restante 20% utilizzabili in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Art.229)</p>	<p>Viene destinato a favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti un "buono mobilità" pari al 60% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 500 a partire dal 04.05.2020 e fino al 31.12.2020 per l'acquisto per esempio di biciclette.</p> <p>Può essere richiesto una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.</p>

Fonte: Decreto Legge n°34 del 19 Maggio 2020

Centro Studi

 Studio Necchio

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
 T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT